

Fondazione Teatro della Toscana  
Prot. N° 945  
08/07/2016  
CONVENZIONI DI TIROCINIO ED ORIENTAMENTO  
Firenze

TRA

Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" (di seguito denominata soggetto  
proponente), con sede legale in Via Bellini, 16 - 00198 Roma codice fiscale n° 80218690586

E

Fondazione Teatro della Toscana con sede legale in via della Pergola 12/32 - 50121 - Firenze  
Cod. fiscale 06187670481 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da Marco Giorgetti in  
qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda,

### PREMESSO

che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate  
forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei  
processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;

che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e  
dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della  
Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con  
Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

Si conviene quanto segue:

#### Articolo 1

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Articolo 2

Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di  
orientamento e formazione presso il Soggetto ospitante, da parte di studenti che frequentano l'Accademia  
Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico".

#### Articolo 3

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18,  
comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenza  
del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con  
l'assistenza operativa da parte del tutor dell'ente (o aziendale) di cui al successivo art. 8 della presente  
Convenzione, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle  
attività svolte.

r

- Segnalare al Soggetto proponente qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi dell'Ente o dell'Azienda).
- Nominare il tutor aziendale (o dell'istituzione o ente) che seguirà lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;

Il Soggetto Ospitante garantisce di :

#### Articolo 7

Il Soggetto proponente, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

#### Articolo 6

Il Soggetto proponente invierà al Soggetto ospitante i curricula degli allievi selezionati da un'apposita commissione nominata a tal fine con decreto direttoriale, affinché quest'ultimo possa scegliere il candidato da inserire in stage. Le parti valuteranno una bozza del progetto formativo che sarà definito contestualmente all'individuazione del candidato e che andrà approvato formalmente dalla Direzione.

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo normativo, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e il Soggetto proponente, predispongono un Progetto Formativo con il quale verranno specificate le modalità di tirocinio. Tale progetto sarà consegnato al Soggetto Ospitante contestualmente all'individuazione del candidato.

#### Articolo 5

Il Soggetto ospitante, in applicazione al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche o integrazioni a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

Il Soggetto proponente si obbliga a dare la massima diffusione delle posizioni per stage offerte dal Soggetto ospitante e ad individuare i più adatti tra gli aspiranti tirocinanti tramite una selezione effettuata da un'apposita commissione nominata con decreto direttoriale.

#### Articolo 4

R

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che (competente sia il Foro di Roma,

#### Articolo 12

La presente Convenzione ha la durata di 18 mesi a decorrere dalla data della sua stipula.

#### Articolo 11

Ospitante.  
Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto ospitante.  
La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Proponente alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### Articolo 10

L'Accademia e il Soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze raggiunte dal candidato.

#### Articolo 9

Il Soggetto ospitante garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica del Soggetto Proponente.  
Il Soggetto ospitante garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfettivistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario.

#### Articolo 8

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di aver letto attentamente tutte le clausole e le disposizioni sopra trascritte che si ritengono approvate espressamente ed incondizionatamente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Roma li, / /

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA  
"SILVIO D'AMICO"  
II DIRETTORE  
Prof.ssa Daniela Borriengoni



Fondazione Teatro della Toscana  
Via della Pergola, 12/32 - 50121 Firenze  
Direttore Generale